

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1860

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato

*Presentato alla Presidenza il 20 novembre 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, che ha posto tra le sue finalità un ampliamento degli scambi comunitari tra i paesi membri, sorse la necessità di riordinare la legislazione riguardante i monopoli fiscali in base al precetto contenuto nell'articolo 37 del Trattato stesso che impone di eliminare gradualmente qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi, pur facendo salva la missione fiscale dei monopoli, secondo quanto previsto all'articolo 90 del Trattato.

In adempimento a tali precetti vennero emanate, nel periodo dal 1958 al 1960, tre leggi, e propriamente:

a) legge 19 dicembre 1958, n. 1085, con la quale venne data facoltà al Presidente della Repubblica di stabilire le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale e di indicare per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Am-

ministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio, mentre per la parte residua venne previsto l'obbligo del versamento allo Stato quale quota fiscale,

b) legge 11 aprile 1959, n. 137, con la quale furono fissati i dazi dovuti sui tabacchi lavorati importati, separando così nettamente la parte protettiva del dazio da quella che precedentemente veniva riscossa assieme al dazio, ma che rappresentava l'equivalente dell'imposta interna di consumo;

c) legge 21 ottobre 1960, n. 1314, con la quale furono stabilite le modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale nelle tabelle formate, in applicazione della legge indicata alla lettera a), dal Presidente della Repubblica.

La molteplicità delle disposizioni, che regolano la formazione del prezzo di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale, ha fatto sorgere la necessità di un loro coordinamento, tanto più che sono stati recentemente sollevati dei dubbi sulla legittimità

costituzionale della delega conferita al Presidente della Repubblica dalla legge 19 dicembre 1958, n. 1085, circa la determinazione dell'imposta contenuta nel prezzo dei generi soggetti a monopolio, non avendo il legislatore fissato al riguardo alcun criterio direttivo né limitato nel tempo il potere delegato.

Per fugare ogni dubbio in proposito, e per eliminare ogni discriminazione fiscale tra prodotto importato e prodotto nazionale onde ampliare gli scambi tra i paesi aderenti alla C.E.E., si reputa opportuno disciplinare *ex novo* con legge l'intera materia.

Il criterio informatore del provvedimento è quello di graduare l'imposta interna di consumo in rapporto al prezzo richiesto dal fornitore per ciascun prodotto, in maniera che, a parità di richiesta, corrisponda parità di tassazione e, in definitiva, parità di prezzo di vendita al pubblico. E quando si parla di fornitore, si intende riferirsi indifferentemente al produttore estero per i generi importati o a quello italiano, e cioè alla stessa Amministrazione dei monopoli ovvero ad un privato fabbricante, a seconda che la legge abbia o meno riservato al Monopolio anche la fabbricazione del prodotto. L'unica differenza, quindi, che viene in tal modo a stabilirsi tra il prezzo di vendita di un genere di monopolio importato e quello del corrispondente prodotto italiano è costituita dalla misura del dazio doganale.

Intanto, per quanto si riferisce al dazio, si fa presente che la legge 17 luglio 1942, n. 907, all'articolo 53 contempla una esenzione dai diritti di confine di tutte le importazioni dei tabacchi effettuate per conto dello Stato. Tale norma è incompatibile con i principi contenuti nel Trattato di Roma che non ammette discriminazioni di trattamento per i prodotti importati, sia l'importatore un privato o lo Stato, tanto più che l'istituzione di una tariffa esterna comune, prevista dallo stesso Trattato di Roma, non ammette esenzioni soggettive nei riguardi delle importazioni effettuate dai singoli Stati membri. Ne segue la necessità di abolire tale norma, tanto più che di fatto le importazioni dei generi di monopolio sono già assoggettate al pagamento del dazio.

L'esigenza invece che si è subito avvertita, fin dal momento dell'attuazione delle norme contenute nel Trattato di Roma, è quella di differire il pagamento dei diritti di confine (dazio ed imposta di consumo), sui generi soggetti a monopolio fiscale, dal momento della importazione al momento della vendita, quando i generi stessi sono destinati a questo scopo all'Amministrazione dei mono-

poli di Stato. In altri termini, per l'apertura del mercato italiano ai prodotti comunitari, secondo le norme del Trattato di Roma, i prodotti vengono importati in conto deposito dall'Amministrazione dei monopoli, che ne cura la distribuzione e la vendita attraverso la propria organizzazione, effettuando il pagamento al fornitore estero dei soli quantitativi mensilmente da essa venduti. In tal modo il rischio dell'invenduto si ripercuote sul fornitore, al quale vengono restituiti i prodotti che non sono stati esitati entro un ragionevole periodo di tempo. Ne segue che la riscossione dell'imposta di consumo e del dazio, che sono incorporati nel prezzo di tariffa, avviene al momento della vendita, ed è in questo momento che l'Amministrazione dei monopoli può effettuare il versamento dei detti importi ai competenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

Altra carenza che si è rilevata nella vigente legislazione in materia di generi soggetti a monopolio fiscale riguarda la determinazione in concreto del prezzo di tariffa secondo la procedura approvata con la legge 21 ottobre 1960, n. 1314.

In base a tale disposizione, il prezzo di tariffa viene posto in relazione con quello richiesto dal fornitore per i prodotti di fabbricazione estera, mentre per quelli prodotti dall'Amministrazione dei monopoli si fa riferimento al prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli stessi.

Tale duplice distinzione non tiene conto di alcuni prodotti - cartine e tubetti per sigarette, pietrine focaie - che, pur essendo soggetti a monopolio fiscale, non sono fabbricati direttamente dall'Amministrazione dei monopoli ma sibbene da ditte private, in quanto il regime di monopolio statale è limitato soltanto alla loro vendita. D'altra parte, per quanto riguarda in particolare i tabacchi lavorati importati, per i quali l'inserimento in tariffa ha luogo in base al prezzo richiesto dal fornitore, è opportuno che, in sede di emanazione del relativo decreto ministeriale, venga previamente sentito il parere tecnico del Consiglio di amministrazione dei monopoli, tenuto conto che, sia pure nella veste di distributore, il Monopolio italiano è responsabile, nei confronti dei consumatori, dei prodotti esteri che esso vende.

A tali carenze dell'attuale legislazione pone rimedio il disegno di legge predisposto, in base al quale la determinazione in concreto della tariffa, cioè l'inserimento di ciascuna marca di prodotto nelle tabelle approvate dalla legge, viene effettuato, trattandosi di ope-

razione priva di ogni discrezionalità, con un decreto del Ministro delle finanze, secondo la procedura fissata dalla legge, procedura che riguarda tutti i generi di monopolio.

Infine, atteso che per ottenere l'inserimento nelle tabelle di cui all'articolo 1 dei prodotti già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore di questa legge, occorrerebbe del tempo per emanare il provvedimento previsto all'articolo 2, si è ritenuto opportuno inserire una norma di carattere transitorio che mantiene in vigore le tariffe attuali fino a che non sorga la necessità della loro modificazione con la procedura su richiamata. In tal modo viene anche eliminato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale delle tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale attualmente in vigore, in quanto la misura dell'imposta contenuta in ciascun prezzo di vendita viene stabilita nello stesso ammontare previsto nelle tabelle annesse alla presente legge.

Partendo da tali criteri, si è predisposto l'unico disegno di legge che consta di sette articoli.

Con l'articolo 1, in armonia col disposto dell'articolo 23 della Costituzione, viene determinato, in apposite tabelle, l'ammontare dell'imposta di consumo che colpisce ciascun gruppo di prodotti soggetti a monopolio fiscale, graduando l'imposta stessa in rapporto ai singoli prezzi che possono essere richiesti dal fornitore. Aggiungendo a tali elementi anche la quota che spetta all'Amministrazione dei monopoli per le spese di distribuzione all'ingrosso, nonché la misura dell'aggio spettante al rivenditore, scaturisce la tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Tali tabelle sono sostanzialmente uguali a quelle già in vigore, atteso che l'esperienza fin qui acquisita ha dimostrato la loro rispondenza alle effettive esigenze sia fiscali che economiche. Soltanto per il gruppo dei sigaretti si è proceduto ad estendere la gamma dei prezzi richiesti dai fornitori, rispondendo ciò a nuove esigenze di mercato.

Stabilita in tal modo la tariffa dei prezzi cui possono essere venduti i generi soggetti a monopolio fiscale, rimane in concreto da inserire nella predetta tariffa ciascun genere che per la prima volta viene posto in vendita in Italia, ovvero che, già iscritto precedentemente nella tariffa, debba subire una variazione.

Dal momento che tutto ciò avviene in funzione del prezzo richiesto dal fornitore, si tratta di una mera operazione tecnica, priva di ogni discrezionalità che possa comunque influire sull'ammontare dell'imposta, stabilito con la presente legge.

L'articolo 2 prevede infatti che a tanto venga provveduto con decreto del Ministro delle finanze in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori esteri, sentito in proposito il parere di un organo tecnico consultivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (Consiglio di amministrazione) per i prodotti importati, e sulla base dei prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti.

Il secondo comma dello stesso articolo 2 prevede espressamente, per evitare ogni eventuale dubbio in proposito, che, per i generi importati, alla tariffa determinata come sopra venga aggiunto l'importo dei dazi doganali vigenti, importo che viene a costituire così l'unica differenza di prezzo tra prodotto interno e prodotto importato, a parità di quota di cessione.

Per risolvere il problema prospettato in premessa, relativo alla riscossione dei diritti di confine gravanti sui prodotti introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio fiscale, provvede l'articolo 3, il quale esonera dal pagamento di detti diritti, all'atto dell'importazione, l'Amministrazione dei monopoli per i generi ad essa destinati per la vendita, dando mandato all'Amministrazione stessa di riscuotere detti diritti all'atto della vendita e di versarli ai competenti capitoli del bilancio dello Stato.

In armonia con l'articolo 37 del Trattato di Roma — che prevede la liberalizzazione degli scambi e degli sbocchi per i cittadini degli Stati membri — ed in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 907 del 1942 — per cui l'importazione dei tabacchi è riservata allo Stato —, con l'articolo 4 si recepisce sostanzialmente quanto già disposto con la legge 11 aprile 1959, n. 137, e cioè che il privato può liberamente introdurre in Italia tabacchi lavorati, salvo il nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i quattro chilogrammi.

Rimangono ferme le cautele già previste con detta legge sulla detenzione e circolazione in Italia dei prodotti importati, mentre si rende superfluo, e ne viene quindi prevista l'abrogazione, il disposto dell'articolo 51 della legge 17 luglio 1942, n. 907, che tratta la stessa materia.

Ai fini del pagamento dei diritti di confine sui predetti tabacchi introdotti dai privati, si configurano due ipotesi:

a) se le marche da importare risultano già iscritte in tariffa, si applicherà, oltre al dazio doganale, una sovrimposta di importo

uguale all'imposta di consumo gravante sugli stessi prodotti già in vendita in Italia;

b) se invece detti prodotti non risultano iscritti in tariffa, la misura della sovrimposta da applicarsi — sempre in aggiunta al dazio doganale — sarà pari all'imposta di consumo prevista nelle tabelle di cui all'articolo uno per la marca iscritta in tariffa avente il prezzo di fornitura (prezzo richiesto dal fornitore) più prossimo al valore dei tabacchi introdotti accertato in dogana.

Con l'articolo 5 si stabilisce una norma transitoria, per i motivi cui si è già accen-

nato, onde far rimanere in vigore i prezzi di vendita dei generi iscritti in tariffa al momento della pubblicazione della nuova legge.

L'articolo 6 abroga espressamente gli articoli 51 e 53 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le leggi 19 dicembre 1958, n. 1085, 11 aprile 1959, n. 137, e 21 ottobre 1960, n. 1314, il cui contenuto è stato sostanzialmente recepito nel presente disegno di legge.

L'articolo 7, infine, tenendo conto della natura fiscale della presente legge, dispone la sua entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H, annesse alla presente legge, è stabilito, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo cui sono assoggettati i generi stessi, nonché gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei Monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio.

Il totale costituisce la tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

### ART. 2.

L'iscrizione di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente articolo 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.

### ART. 3.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato è esonerata dal pagamento, all'atto dell'importazione, dei diritti di confine dovuti sui generi soggetti a monopolio fiscale previsti nelle tabelle annesse alla presente legge, ad essa destinati per la vendita al pubblico.

I diritti di confine, riscossi nella misura vigente all'atto della vendita, a norma dell'articolo 2, sono dalla stessa Amministrazione dei Monopoli versati ai competenti capitoli del bilancio dello Stato.

## ART. 4.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per i quantitativi eccedenti i quattro chilogrammi.

Per i tabacchi lavorati introdotti ai sensi del precedente comma è dovuta, oltre al dazio doganale, una sovrimposta pari a quella prevista all'articolo 1 per i prodotti della stessa marca iscritta nella tariffa di vendita o, in mancanza, per la marca iscritta in tariffa il cui prezzo (prezzo richiesto dal fornitore) sia più prossimo al valore accertato in dogana dei tabacchi introdotti.

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le modalità per l'introduzione dei tabacchi lavorati di cui al presente articolo, al fine di assicurare la legittimità della loro detenzione e circolazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.

## ART. 5.

Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si renda necessaria la loro variazione con la procedura prevista al precedente articolo 2.

L'ammontare dell'imposta di consumo, nonché gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei Monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio sono stabiliti, per ciascuno dei prezzi di cui al precedente comma, nelle stesse misure previste nelle tabelle annesse alla presente legge.

## ART. 6.

Sono abrogati gli articoli 51 e 53 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, la legge 11 aprile 1959, n. 137, e la legge 21 ottobre 1960, n. 1314.

## ART. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA ALLEGATO A

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
240	1.060	110	90	1.500
560	1.210	110	120	2.000
840	1.400	110	150	2.500
1.120	1.590	110	180	3.000
1.400	1.780	110	210	3.500
1.680	1.970	110	240	4.000

TABELLA ALLEGATO B

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
480	3.080	200	240	4.000
515	3.280	200	255	4.250
560	3.470	200	270	4.500
605	3.660	200	285	4.750
650	3.850	200	300	5.000
785	3.950	200	315	5.250
830	4.140	200	330	5.500
885	4.320	200	345	5.750
930	4.510	200	360	6.000
975	4.700	200	375	6.250
1.020	4.890	200	390	6.500
1.065	5.080	200	405	6.750
1.120	5.260	200	420	7.000
1.165	5.450	200	435	7.250

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA ALLEGATO B

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
1.210	5.640	200	450	7.500
1.255	5.830	200	465	7.750
1.300	6.020	200	480	8.000
1.355	6.200	200	495	8.250
1.400	6.390	200	510	8.500
1.445	6.580	200	525	8.750
1.660	6.600	200	540	9.000
1.715	6.780	200	555	9.250
1.760	6.970	200	570	9.500
1.815	7.150	200	585	9.750
1.870	7.330	200	600	10.000
1.915	7.520	200	615	10.250
1.970	7.700	200	630	10.500
2.025	7.880	200	645	10.750
2.070	8.070	200	660	11.000
2.125	8.250	200	675	11.250
2.180	8.430	200	690	11.500
2.225	8.620	200	705	11.750
2.280	8.800	200	720	12.000
2.335	8.980	200	735	12.250
2.390	9.160	200	750	12.500
2.435	9.350	200	765	12.750
2.490	9.530	200	780	13.000

TABELLA ALLEGATO C

## SIGARI (a)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
<i>Comuni.</i>				
3.998	2.370	400	432	7.200
4.490	2.630	400	480	8.000
4.680	3.380	400	540	9.000
4.870	4.130	400	600	10.000
5.050	4.890	400	660	11.000
5.240	5.640	400	720	12.000
<i>Altri.</i>				
2.420	6.580	400	600	10.000
2.700	7.240	400	660	11.000
2.980	7.900	400	720	12.000
3.270	8.550	400	780	13.000
3.550	9.210	400	840	14.000
3.830	9.870	400	900	15.000
4.110	10.530	400	960	16.000
4.390	11.190	400	1.020	17.000
4.680	11.840	400	1.080	18.000
4.960	12.500	400	1.140	19.000
5.240	13.160	400	1.200	20.000
5.520	13.820	400	1.260	21.000
5.800	14.480	400	1.320	22.000
6.090	15.130	400	1.380	23.000
6.370	15.790	400	1.440	24.000
6.650	16.450	400	1.500	25.000
6.930	17.110	400	1.560	26.000
7.210	17.770	400	1.620	27.000

(a) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati con foglia di tabacco pesante, fermentati e senza sottofascia.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
7.500	18.420	400	1.680	28.000
7.780	19.080	400	1.740	29.000
8.060	19.740	400	1.800	30.000
8.340	20.400	400	1.860	31.000
8.620	21.060	400	1.920	32.000
8.910	21.710	400	1.980	33.000
9.190	22.370	400	2.040	34.000
9.470	23.030	400	2.100	35.000
9.750	23.690	400	2.160	36.000
10.030	24.350	400	2.220	37.000
10.320	25.000	400	2.280	38.000
10.600	25.660	400	2.340	39.000
10.880	26.320	400	2.400	40.000
11.160	26.980	400	2.460	41.000
11.440	27.640	400	2.520	42.000
11.730	28.290	400	2.580	43.000
12.010	28.950	400	2.640	44.000
12.290	29.610	400	2.700	45.000
12.570	30.270	400	2.760	46.000
12.850	30.930	400	2.820	47.000
13.140	31.580	400	2.880	48.000
13.420	32.240	400	2.940	49.000
13.700	32.900	400	3.000	50.000
13.980	33.560	400	3.060	51.000
14.260	34.220	400	3.120	52.000
14.550	34.870	400	3.180	53.000
14.830	35.530	400	3.240	54.000
15.110	36.190	400	3.300	55.000
15.390	36.850	400	3.360	56.000
15.670	37.510	400	3.420	57.000
15.960	38.160	400	3.480	58.000
16.240	38.820	400	3.540	59.000

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (e)
16.520	39.480	400	3.600	60.000
16.800	40.140	400	3.660	61.000
17.080	40.800	400	3.720	62.000
17.370	41.450	400	3.780	63.000
17.650	42.110	400	3.840	64.000
17.930	42.770	400	3.900	65.000
18.210	43.430	400	3.960	66.000
18.490	44.090	400	4.020	67.000
18.780	44.740	400	4.080	68.000
19.060	45.400	400	4.140	69.000
19.340	46.060	400	4.200	70.000
19.620	46.720	400	4.260	71.000
19.900	47.380	400	4.320	72.000
20.190	48.030	400	4.380	73.000
20.470	48.690	400	4.440	74.000
20.750	49.350	400	4.500	75.000
21.030	50.010	400	4.560	76.000
21.310	50.670	400	4.620	77.000
21.600	51.320	400	4.680	78.000
21.880	51.980	400	4.740	79.000
22.160	52.640	400	4.800	80.000
22.440	53.300	400	4.860	81.000
22.720	53.960	400	4.920	82.000
23.010	54.610	400	4.980	83.000
23.290	55.270	400	5.040	84.000
23.570	55.930	400	5.100	85.000
23.850	56.590	400	5.160	86.000
24.130	57.250	400	5.220	87.000
24.420	57.900	400	5.280	88.000

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (3)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
24.700	58.560	400	5.340	89.000
24.980	59.220	400	5.400	90.000
25.260	59.880	400	5.460	91.000
25.540	60.540	400	5.520	92.000
25.830	61.190	400	5.580	93.000
26.110	61.850	400	5.640	94.000
26.390	62.510	400	5.700	95.000
26.670	63.170	400	5.760	96.000
26.950	63.830	400	5.820	97.000
27.240	64.480	400	5.880	98.000
27.520	65.140	400	5.940	99.000
27.800	65.800	400	6.000	100.000
28.080	66.460	400	6.060	101.000
28.360	67.120	400	6.120	102.000
28.650	67.770	400	6.180	103.000
28.930	68.430	400	6.240	104.000
29.210	69.090	400	6.300	105.000
29.490	69.750	400	6.360	106.000
29.770	70.410	400	6.420	107.000
30.060	71.060	400	6.480	108.000
30.340	71.720	400	6.540	109.000
30.620	72.380	400	6.600	110.000
30.900	73.040	400	6.660	111.000
31.180	73.700	400	6.720	112.000
31.470	74.350	400	6.780	113.000
31.750	75.010	400	6.840	114.000
32.030	75.670	400	6.900	115.000
32.310	76.330	400	6.960	116.000
32.590	76.990	400	7.020	117.000

## Segue TABELLA ALLEGATO C

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
32.880	77.640	400	7.080	118.000
33.160	78.300	400	7.140	119.000
33.440	78.960	400	7.200	120.000
33.720	79.620	400	7.260	121.000
34.000	80.280	400	7.320	122.000
34.290	80.930	400	7.380	123.000
34.570	81.590	400	7.440	124.000
34.850	82.250	400	7.500	125.000
35.130	82.910	400	7.560	126.000
35.410	83.570	400	7.620	127.000
35.700	84.220	400	7.680	128.000
35.980	84.880	400	7.740	129.000
36.260	85.540	400	7.800	130.000

## TABELLA ALLEGATO D

## SIGARETTI (b)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
<i>Comuni.</i>				
3.728	2.640	400	432	7.200
4.190	2.930	400	480	8.000
4.430	4.570	400	600	10.000
4.600	6.280	400	720	12.000
<i>Altri.</i>				
1.250	5.870	400	480	8.000
1.670	7.330	400	600	10.000
2.080	8.800	400	720	12.000
2.500	10.260	400	840	14.000
2.910	11.730	400	960	16.000
3.330	13.190	400	1.080	18.000

(b) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati con foglia di tabacco pesante, fermentati e senza sottofascia.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
SIGARETTE				
620	5.930	500	450	7.500
655	6.130	500	465	7.750
680	6.340	500	480	8.000
715	6.540	500	495	8.250
750	6.740	500	510	8.500
775	6.950	500	525	8.750
810	7.150	500	540	9.000
835	7.360	500	555	9.250
870	7.560	500	570	9.500
905	7.760	500	585	9.750
920	7.980	500	600	10.000
965	8.170	500	615	10.250
1.010	8.360	500	630	10.500
1.045	8.560	500	645	10.750
1.090	8.750	500	660	11.000
1.125	8.950	500	675	11.250
1.160	9.150	500	690	11.500
1.195	9.350	500	705	11.750
1.230	9.550	500	720	12.000
1.265	9.750	500	735	12.250
1.310	9.940	500	750	12.500
1.345	10.140	500	765	12.750
1.390	10.330	500	780	13.000
1.425	10.530	500	795	13.250
1.470	10.720	500	810	13.500
1.505	10.920	500	825	13.750
1.550	11.110	500	840	14.000
1.585	11.310	500	855	14.250

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
1.630	11.500	500	870	14.500
1.665	11.700	500	885	14.750
1.710	11.890	500	900	15.000
1.745	12.090	500	915	15.250
1.780	12.290	500	930	15.500
1.825	12.480	500	945	15.750
1.890	12.650	500	960	16.000
1.975	12.800	500	975	16.250
2.080	12.930	500	990	16.500
2.205	13.040	500	1.005	16.750
2.350	13.130	500	1.020	17.000
2.515	13.200	500	1.035	17.250
2.680	13.270	500	1.050	17.500
2.845	13.340	500	1.065	17.750
3.010	13.410	500	1.080	18.000
3.175	13.480	500	1.095	18.250
3.320	13.570	500	1.110	18.500
3.445	13.680	500	1.125	18.750
3.550	13.810	500	1.140	19.000
3.635	13.960	500	1.155	19.250
3.720	14.110	500	1.170	19.500
3.785	14.280	500	1.185	19.750
3.860	14.440	500	1.200	20.000
3.925	14.610	500	1.215	20.250
4.000	14.770	500	1.230	20.500
4.065	14.940	500	1.245	20.750
4.140	15.100	500	1.260	21.000
4.205	15.270	500	1.275	21.250
4.280	15.430	500	1.290	21.500

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## Segue TABELLA ALLEGATO E

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (c)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
4.345	15.600	500	1.305	21.750
4.420	15.760	500	1.320	22.000
4.485	15.930	500	1.335	22.250
4.560	16.090	500	1.350	22.500
4.625	16.260	500	1.365	22.750
4.700	16.420	500	1.380	23.000
4.765	16.590	500	1.395	23.250
4.840	16.750	500	1.410	23.500
4.905	16.920	500	1.425	23.750
4.980	17.080	500	1.440	24.000
5.045	17.250	500	1.455	24.250
5.120	17.410	500	1.470	24.500
5.185	17.580	500	1.485	24.750
5.260	17.740	500	1.500	25.000
5.325	17.910	500	1.515	25.250
5.400	18.070	500	1.530	25.500
5.465	18.240	500	1.545	25.750
5.540	18.400	500	1.560	26.000

(c) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## TABELLA ALLEGATO F

## SALI

Prezzo richiesto dal fornitore per quintale	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per quintale
340	3.860	1.320	480	6.000
610	4.510	1.320	560	7.000
890	5.150	1.320	640	8.000
1.160	5.800	1.320	720	9.000
1.440	6.440	1.320	800	10.000
1.990	7.730	1.320	960	12.000
2.540	9.020	1.320	1.120	14.000
3.100	10.300	1.320	1.280	16.000
3.650	11.590	1.320	1.440	18.000
4.200	12.880	1.320	1.600	20.000
4.750	14.170	1.320	1.760	22.000
5.300	15.460	1.320	1.920	24.000
5.860	16.740	1.320	2.080	26.000
6.410	18.030	1.320	2.240	28.000
6.960	19.320	1.320	2.400	30.000

## TABELLA ALLEGATO G

## CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per pacco o scatola (d)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per pacco o scatola (d)
<i>Tubetti.</i>				
150	240	150	60	600
174	270	150	66	660
195	285	150	70	700
220	305	150	75	750
250	320	150	80	800
270	345	150	85	850
295	365	150	90	900
320	385	150	95	950
350	400	150	100	1.000
395	445	150	110	1.100
440	490	150	120	1.200
490	530	150	130	1.300
540	570	150	140	1.400
590	610	150	150	1.500
640	650	150	160	1.600
690	690	150	170	1.700
740	730	150	180	1.800
790	770	150	190	1.900
840	810	150	200	2.000
<i>Cartine.</i>				
320	880	150	150	1.500
340	950	150	160	1.600
370	1.010	150	170	1.700
400	1.070	150	180	1.800
445	1.145	150	190	1.900
430	1.220	150	200	2.000
460	1.280	150	210	2.100

Segue TABELLA ALLEGATO G

Prezzo richiesto dal fornitore per pacco o scatola (d)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per pacco o scatola (d)
Segue <i>Cartine</i> .				
490	1.340	150	220	2.200
520	1.400	150	230	2.300
550	1.460	150	240	2.400
580	1.520	150	250	2.500
610	1.580	150	260	2.600
640	1.640	150	270	2.700
665	1.705	150	280	2.800
695	1.765	150	290	2.900
725	1.825	150	300	3.000
755	1.885	150	310	3.100
780	1.950	150	320	3.200
810	2.010	150	330	3.300
840	2.070	150	340	3.400
870	2.130	150	350	3.500

(d) Il pacco contiene 1.000 tubetti; la scatola, 100 libretti da 40 cartine.

TABELLA ALLEGATO H

Prezzo richiesto dal fornitore per pietra	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per pietra
PIETRINE FOCAIE				
2	25	1,50	1,50	30
1,75	30	1,50	1,75	35
6	230	1,50	12,50	250